

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Non dovuto fin dal 2013 il contributo integrativo sulle fatture estere di architetti e ingegneri .... e gli altri professionisti?***

di Luca Caramaschi

Con l'intento di **uniformare** gli adempimenti in ambito comunitario la legge di **Stabilità 2013** (Legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha introdotto fin dal 1° gennaio 2013 nuove regole in tema di **fatturazione** e registrazione delle **operazioni con l'estero**. Dal 1° gennaio 2013, pertanto, a seguito della introduzione di un **nuovo** comma 6-bis all'articolo 21 del DPR 633/72 viene previsto un generalizzato **obbligo** di emissione della **fattura** per tutte le operazioni fuori campo IVA per **carenza** del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (quindi, sia **cessioni** di beni che **prestazioni** di servizi). In conseguenza di tale obbligo di fatturazione, tali operazioni concorrono anche alla determinazione del **volume d'affari** ai sensi dell'articolo 20 del DPR 633/72. Con riferimento alle operazioni **"non territoriali"** va in proposito ricordato che **già** dal 1.1.2010 e fino al 31.12.2012 sussisteva già l'obbligo, enunciato in via interpretativa, di emissione della fattura per le **sole** prestazioni di servizi **"generiche"** rese ai sensi dell'art.7-ter del DPR 633/72, a soggetti passivi d'imposta in altro **Stato UE** (e non per altre ipotesi). Detto **obbligo** era stato di fatto introdotto come adempimento **funzionale** all'inserimento di tali prestazioni negli elenchi **Intra**, ancorché in tale lasso temporale per tali operazioni fosse escluso il concorso alla formazione del volume d'affari (le stesse venivano inserite nel rigo **VE39** del quadro VE del modello di dichiarazione annuale relativo all'anno 2012 ai soli fini di **monitoraggio**).

Le due ipotesi sopra richiamate dal nuovo **comma 6-bis** sono le seguenti:

1. cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia generiche che specifiche), diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. 633/1972 (si tratta delle operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) **effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue**; in tali casi la norma prevede che nel documento emesso venga riportata la dicitura **"inversione contabile"**;
2. cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia generiche che e specifiche) che si considerano **effettuate fuori della Ue** (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, DPR 633/72); in tali casi la norma prevede che nel documento emesso venga riportata la dicitura **"non soggetta"**.

Nel merito di quanto previsto dalla lettera a), dunque, l'obbligo di fatturazione viene **esteso**, ad

esempio, anche a tutte le prestazioni di servizi cosiddette “**in deroga**”, effettuate dal 1.1.2013 ai sensi degli articoli **7-quater e 7-quinquies** del DPR 633/72 rese a soggetti passivi UE, per le quali l'imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito.

Nel merito di quanto previsto dalla lettera b), invece, l'obbligo di fatturazione avviene indipendentemente dallo **status** del cessionario o committente (sia esso soggetto passivo o privato). In questi casi è **sufficiente** verificare che la cessione o la prestazione posta in essere dal cedente o prestatore soggetto passivo italiano sia **territorialmente** rilevante al di fuori dell'Unione Europea.

Rientra così nella **nuova previsione** normativa che prevede l'obbligo di fatturazione e **concorso** al volume d'affari, ad **esempio**, il servizio di consulenza legale reso da un **avvocato** italiano (prestatore) nei confronti di una società **spagnola** (committente): la prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell'art.7-ter del DPR 633/72 e l'imposta è **dovuta** in Spagna da parte del committente con il **meccanismo** dell'inversione contabile.

In relazione a queste operazioni, che dal 2013 hanno concorso a formare il volume d'affari, molti **professionisti** hanno manifestato più di un **dubbio** circa l'applicazione sulle relative fatture (divenute obbligatorie) del **contributo integrativo** da corrispondere alla relativa **cassa previdenziale** di appartenenza. E ciò per il fatto che lo stesso, fino al 31.12.2012, non risultava dovuto in ragione della **irrilevanza** di tali prestazioni ai fini Iva.

Il contributo integrativo alla Cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 del [decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996](#), è posto “a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti” e deve essere “riscosso direttamente dall'iscritto” all'atto del **pagamento**, “previa evidenziazione del relativo importo nella fattura”. La sua misura è determinata da una delibera della Cassa o dell'ente di **previdenza** competente (successivamente approvata dal ministero vigilante) e non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del **fatturato lordo**.

Proprio la intervenuta rilevanza ai fini Iva di tali **prestazioni estere** ha determinato come **conseguenza** (probabilmente non voluta) la necessità di **assoggettare** al contributo integrativo le relative fatture. In data 7 agosto 2014 il ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia ha **approvato** la delibera assunta nel precedente mese di febbraio da **INARCASSA** (Cassa di previdenza di ingegneri e architetti) con la quale viene introdotto un nuovo **comma 5.1 bis** al [Regolamento generale di previdenza 2012](#). Tale comma **prevede** che “anche a decorrere dal 1° gennaio 2013 non rientrano nel volume di affari complessivo ai fini Iva i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art.21 del DPR 633/1972” e che quindi “su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo di versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di avvenuta rivalsa sul committente”. Ciò significa che per le **fatture già emesse** con l'esposizione del contributo e già pagate dal committente estero non si potrà più fare nulla. E' quindi attesa una **modifica** del modello di **dichiarazione telematica** in scadenza per il prossimo 31 ottobre 2014 affinché sia consentito di “**escludere**” dal volume d'affari rilevante ai fini previdenziali quelle

fatture per le quali non risulta dovuto il contributo integrativo. **Nessun** provvedimento, invece, risulta ad oggi emanato dalle **altre casse** professionali (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) con la **conseguenza** che la fattura emessa, ad **esempio**, da un dottore commercialista italiano nei confronti di un committente francese in relazione ad una prestazione imponibile in Francia continuerà a dover **scontare** la contribuzione integrativa alla relativa cassa di previdenza del professionista nostrano. Nell'**obiettivo** di **incentivare** la competitività dei professionisti italiani sui mercati esteri nonché di **uniformarne** il trattamento sotto il profilo del trattamento previdenziale, tutte le altre Casse **dovrebbero** rapidamente uniformarsi alla **intelligente** ed opportuna scelta operata da Inarcassa a favore dei propri iscritti.